

Atto costitutivo di "Ri-Conessioni APS"

L'anno 2024, il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 15,00, in Palermo, presso la sede dello studio di consulenza fiscale e del lavoro D'Aleo & Mortillaro corrente in Palermo via Imperatore Federico n. 196 sono presenti i signori :



- **Rocco Tarantino** nato a Palermo il 23/10/1971, Codice Fiscale TRNRCC71R23G273F, residente in Palermo Lungomare Cristoforo Colombo, 520;
- **Valter Raffaele Iannuzzi** nato a Monte di Proicida (NA) il 24/10/1959, Codice Fiscale NNZVTR59R24F488I, residente in Palermo Via San Lorenzo, 81A;
- **Nerio Busdraghi** nato a Piombino (LI) il 27/08/1959, Codice Fiscale BSDNRE59M27G687Z, residente in Campiglia Marittima (LI) Via Umbria, 9/A Venturina Terme;
- **Vittorio Alessandro** nato a Porto Empedocle (AG) il 24/10/1954, Codice Fiscale LSSVTR54R24F299G, residente in Porto Empedocle (AG) Via Salita Attard n. 4;
- **Roberta D'alcamo** nata a Palermo il 30/04/1964, Codice Fiscale DLCRRT64D70G273W, residente in - Palermo Via San Lorenzo, 81A;
- **Oriana Di Cara** nata a Palermo il 11/12/1981, Codice Fiscale DCRRNO81T51G273C, residente in Palermo Lungomare Cristoforo Colombo, 520;
- **Angela Marina Chiavaroli** nata a Geelong (Australia) il 07/01/1961, Codice Fiscale CHVNLM61A47Z700C, residente in Campiglia Marittima Via Umbria 9/A Venturina Terme.

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il Sig. Vittorio Alessandro il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. Rocco Tarantino quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'Associazione, da considerarsi parte integrante del presente Atto Costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

È costituito fra i soci presenti, ai sensi della legge n. 106 del 06/06/2016 e del D. Lgs 117/2017 e succ. modifiche e integrazioni, nonché di quanto nella loro applicazione tiene conto anche dei precedenti D.Lgs 460 del 18/11/1997 e della legge 383 del 07/12/ 2000, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione, avente la seguente denominazione **"RI-CONNESSIONI APS"**. L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico allorché iscritta nell'apposito registro o successivamente nel RUNTS.

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

L'Associazione ha sede legale in Palermo alla via Massimo D'Azeglio, 27/C;

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei Soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART.3

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci; promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci; - promuovere l'apertura degli associati a ogni realtà, anche territoriale, al mondo del lavoro e dell'impegno sociale ed umanitario; - promuovere ogni altra attività culturale, sociale, solidale, sportiva e ricreativa in sostegno di soggetti che hanno subito atti criminosi da parte di organizzazioni criminali, terroristiche e/o che sono a rischio di rappresaglie da parte della criminalità nazionale e internazionale.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- d) formazione universitaria e post-universitaria;
- e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- h) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- i) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.
- j) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

ART.4

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti predefiniti e può esercitare, a norma dell'art.7 Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.



ART. 5

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 6

L'Associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni dei volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, i requisiti per l'ammissione di nuovi soci.

ART. 7

I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia composto da 5 membri e nominano a farne parte i signori:

1. Rocco Tarantino;
2. Valter Raffaele Iannuzzi;
3. Nerio Busdraghi;
4. Vittorio Alessandro
5. Roberta D'Alcamo

A presidente viene eletto, che accetta, il Signor **Vittorio Alessandro**.

Per le altre cariche vengono eletti:

Sig. Valter Raffaele Iannuzzi (Tesoriere);

Sig. Rocco Tarantino (Consigliere e Vice Presidente);

Sig. nerio Busdraghi (Consigliere);

Sig.ra Roberta D'Alcamo (Consigliere).

Il Consiglio Direttivo dura in carica n. 3 anni.

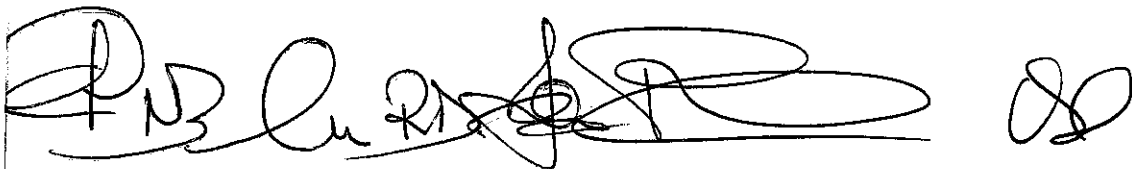
ART. 8

La quota di iscrizione dovuta da coloro che entrano a far parte dell'associazione viene determinata, per il corrente anno 2024, ai sensi dell'art.7 dello Statuto allegato nell'importo di euro cento/00 (€ 100,00).

Per gli anni successivi al 2024 in avanti l'importo di tale quota verrà determinato annualmente da una delibera assembleare in conformità al disposto del citato statuto.

Ognuno degli associati si impegna, pertanto, a versare tale somma nelle casse sociali, con le modalità indicate dal Consiglio Direttivo.

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.



Il primo esercizio sociale si chiuderà in data 31/12/2025.

È parte integrale del presente atto lo statuto, definito su 30 articoli di seguito specificati, steso su 9 fogli dattiloscritti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

- Vittorio Alessandro

Vittorio Alessandro

- Rocco Tarantino

Rocco Tarantino

- Valter Raffaele Iannuzzi

Valter Raffaele Iannuzzi

- Nerio Busdraghi

Nerio Busdraghi

- Roberta D'Alcamo

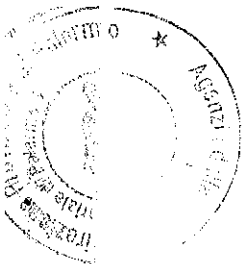
Roberta D'Alcamo

- Oriana di Cara

Oriana Di Cara

- Angela Marina Chiavaroli

Angela Marina Chiavaroli



Registrazione del Tribunale di Palermo

28/06/25 577 3

Pagato € 230,84

28/06/25 577 3



Provinciale

Comune di Lodato

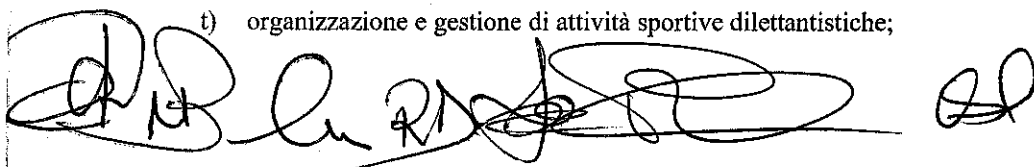
STATUTO RI-CONNESSIONI APS

Articolo 1 – Forma giuridica e principi generali

1. È costituita l'Associazione denominata RI-CONNESSIONI a norma del Codice del Terzo Settore (D. Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, con sede legale in Palermo (prov. Pa) via Massimo D'Azeglio n. 27/C.
2. La qualifica di Associazione di Promozione Sociale con l'acronimo "APS", saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto dell'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) ed in costanza di essa la denominazione diventerà "RI-CONNESSIONI APS".
3. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei Soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. L'Associazione non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organosociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
5. Condividendone le finalità, aderisce al RUNTS.

Articolo 2 – Principi e scopi di interesse generale dell'Associazione

1. Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci.
2. L'Associazione opererà per: - promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci; - promuovere l'apertura degli associati a ogni realtà, anche territoriale, al mondo del lavoro e dell'impegno sociale ed umanitario; - promuovere ogni altra attività culturale, sociale, solidale, sportiva e ricreativa.
3. L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 117/2017 in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - g) formazione universitaria e post-universitaria;
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti
 - t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;



- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.
4. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché attivare raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo CTS.

Articolo 3 – Volontariato

1. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui è socio tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.
3. L'Associazione individuerà i limiti massimi e le condizioni cui rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Laddove necessario adotterà, con delibera assembleare, il regolamento dei rimborsi spese e il regolamento del volontariato.

Articolo 4 – Soci

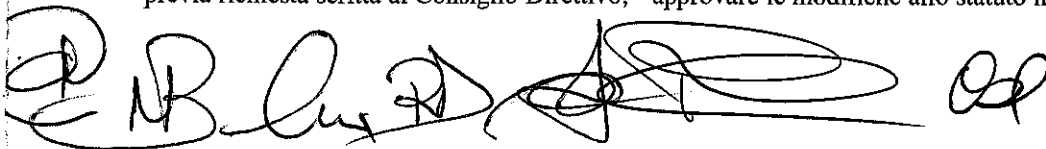
1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c.1 CTS. Può diventare socio chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.
2. In considerazione delle attività esercitate, i minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio previo consenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
3. Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.
4. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
5. Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 5 – Procedimento di ammissione dei soci

1. È compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti soci abbiano i requisiti previsti.
2. In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o qualora ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Articolo 6 – Diritti degli associati

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
2. Gli associati hanno diritto a: - frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione; - riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma; - discutere e approvare i rendiconti o bilanci di esercizio; - eleggere ed essere eletti componenti degli organi dirigenti e di garanzia; - esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo; - approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. To the left of the signatures is a circular stamp, partially visible, which appears to contain the text "ASSOCIAZIONE" and "CONSIGLIO DIRETTIVO".

dei regolamenti. 3. Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Articolo 7 – Doveri degli associati

1. Gli associati sono tenuti a: - rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali; - versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organi dirigenti; - mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligatorio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature; - rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei Soci; - osservare le regole dettate dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

2. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 8 – Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde per: - decesso; - scioglimento dell'Associazione; - mancato pagamento della quota associativa annuale; - dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo; - espulsione, in caso di non ottemperanza del presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali, quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'associazione.

2. Sulla espulsione dei soci decide a maggioranza il Consiglio Direttivo.

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile che deciderà in via definitiva.

Articolo 9 - Patrimonio

1. Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, dedotte le obbligazioni relative.

2. Esso è costituito da: - beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione; - eccedenze degli esercizi annuali; - erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti; - partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi, secondo le norme ed ilimiti in materia stabiliti dalla vigente normativa; - ogni altro attivo coerente con i diritti propri di un'associazione senza scopo di lucro e di promozione sociale.

3. Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

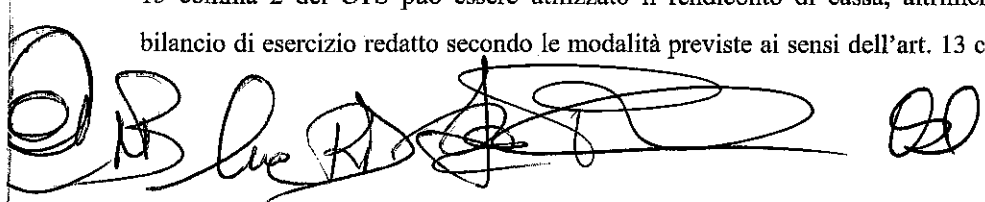
4. È vietata la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione, di fondi o riserve tra gli associati.

Articolo 10 – Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'associazione sono: - quote annuali di adesione e tesseramento dei soci; - proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio; - proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti; - contributi pubblici e privati; - erogazioni liberali; - raccolte fondi; - ogni altra entrata diversa non sopra specificata, e comunque in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 11 – Bilancio di esercizio o rendiconto di cassa

1. L'esercizio sociale si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. 2. Se ricorre quanto previsto all'art. 13 comma 2 del CTS può essere utilizzato il rendiconto di cassa, altrimenti bisogna prevedere l'utilizzo del bilancio di esercizio redatto secondo le modalità previste ai sensi dell'art. 13 comma 1 del CTS. 3. In ogni caso, il

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. To the left, there is a circular stamp with the text "Palermo" and "Associazione". To the right, there is another circular stamp with the text "Associazione" and "Palermo".

rendiconto di cassa o il bilancio d'esercizio, debbono essere presentati per la discussione all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dalla chiusura dell'esercizio stesso.

Articolo 12 - Organi

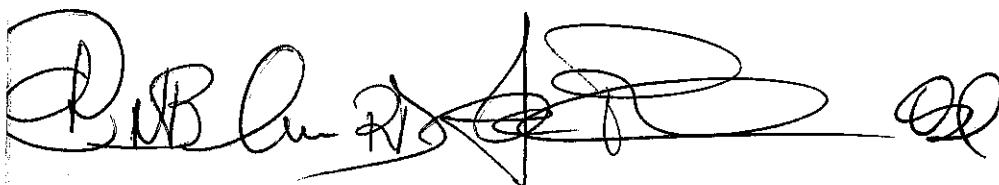
1. Sono organi dell'Associazione: - l'Assemblea dei Soci; - il Consiglio Direttivo; - il Presidente; - l'Organo di Controllo (laddove eletto); - il Collegio dei Probiviri (laddove eletto).
2. Tutte le cariche elettive sono gratuite.
3. Gli organi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili.
4. Ciascun organo, a norma dell'art. 24 quarto comma del D. Lgs.117/2017, può attivare per le proprie convocazioni la modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

Articolo 13 – Assemblea dei Soci 1

1. Partecipano con diritto di voto all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.
2. Le riunioni dell'Assemblea ordinaria sono convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca della sede sociale almeno dieci giorni prima. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Tra la prima e la seconda convocazione debbono intercorrere almeno 12 ore. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, ed ogni qual volta ne faccia richiesta almeno un quinto dei soci aventi diritto. L'Assemblea straordinaria dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione, sarà ritenuta regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e in seconda convocazione con la presenza di almeno il 30% dei soci. Tra la prima e la seconda convocazione debbono intercorrere almeno 12 ore. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Articolo 14 – Svolgimento dell'Assemblea

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Il Presidente propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.
2. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti.
3. Le elezioni delle cariche sociali avvengono a scrutinio segreto.
4. Ciascun associato può rappresentare con relativa delega al massimo altri tre soci.
5. Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario, che li firma insieme al Presidente.
6. I verbali e gli atti verbalizzati sono disponibili nella sede sociale e rimangono agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.



Articolo 15 – Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria dei Soci: - elegge i componenti del Consiglio Direttivo determinandone previamente il numero dei componenti; - approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico entro 31/12 dell'anno successivo a quello precedente; - approva il bilancio consuntivo, o il rendiconto, entro il 30/04 dell'anno successivo a quello di riferimento; - elegge l'Organo di Controllo; - elegge il Collegio dei Probiviri; - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; - delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari; - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria dei Soci: - delibera sulle modificazioni dello statuto; - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione.

Articolo 16 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci, ed è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 15 consiglieri eletti fra i soci.

2. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

3. Il Consiglio Direttivo elegge alla prima seduta e al suo interno il Presidente.

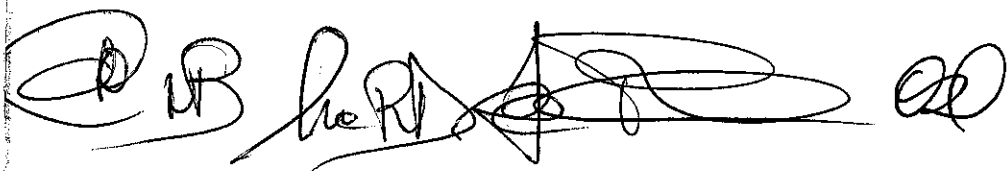
4. I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

5. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Articolo 17 – Competenze del Consiglio Direttivo

Sono competenze del Consiglio Direttivo:

- a) convocare l'Assemblea dei Soci;
- b) eseguire le delibere dell'Assemblea;
- c) formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- d) predisporre il bilancio di esercizio; o, nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa;
- e) predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- f) all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- g) deliberare circa l'ammissione dei soci;
- h) deliberare sull'espulsione nei confronti dei soci;
- i) sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- j) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;
- k) curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- l) decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- m) stabilire la quota associativa annuale ed eventuali contributi associativi a sostegno delle attività sociali;

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. To the left, there is a circular stamp with the text "DIREZIONE" and "P. 12/10". To the right, there is another circular stamp with the text "DIREZIONE" and "P. 12/10".

n) compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che non siano, a norma del presente statuto o della legge, attribuiti all'Assemblea dei soci.

Articolo 18 – Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei componenti lo ritengono necessario.
2. È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.
3. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti.
4. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere.
5. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.
6. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

Articolo 19 – Decadenza e dimissioni dal Consiglio Direttivo

1. Il consigliere decaduto o dimissionario può essere sostituito alla prima Assemblea utile dei soci.
2. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.
3. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Articolo 20 – Il Presidente

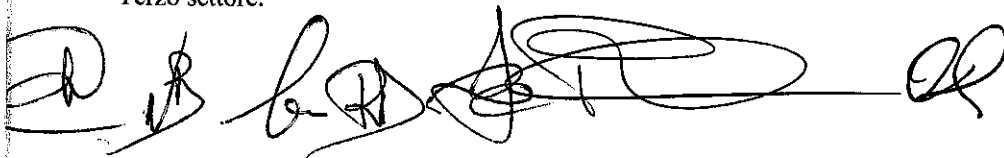
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi.
2. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci.
3. Sovrintende alla gestione amministrativa, economica, contabile e gestionale dell'associazione.
4. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile.
5. In caso di impedimento o di assenza del Presidente, le sue mansioni possono essere esercitate, con apposita delibera, da un consigliere nominato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 21 - Collegio dei Probiviri (laddove eletto)

1. Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea dei soci.
2. La risoluzione di tutte le controversie di qualsiasi natura insorte fra i soci, fra questi ultimi e l'Associazione, viene demandata al Collegio dei Probiviri i cui componenti decidono senza formalità alcuna quali amichevoli compositori.
3. Tutti i soci hanno diritto di presentare reclami e di inviare segnalazioni al Collegio dei Probiviri in relazione all'attività dell'Associazione per quanto di competenza del Collegio stesso.
4. Le decisioni del Collegio dei Probiviri debbono essere prese con la presenza di almeno tre membri tra effettivi e supplenti e possono essere impugnate davanti all'Assemblea.
5. Il Collegio dei Probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.
6. Il Collegio dei Probiviri nella sua prima riunione elegge un Presidente.

Articolo 22 - Organo di Controllo (laddove eletto)

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti all'art. 30 del Codice del Terzo settore.

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. To the left, there is a circular stamp with some illegible text. The signatures are spread across the width of the page, with some overlapping.

2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

3. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.

4. L'Organo di Controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

5. L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica quattro anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

6. I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del Codice Civile; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 Codice Civile.

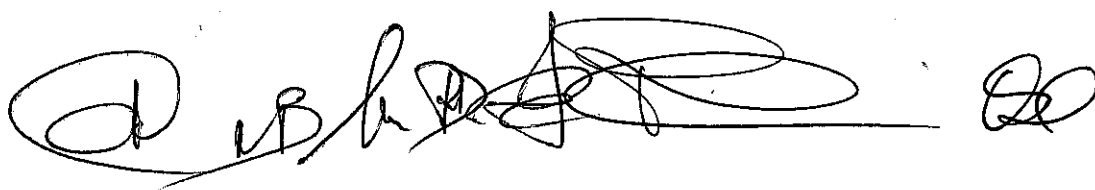
7. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

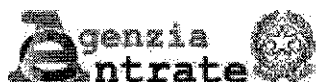
Articolo 23 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i due terzi degli aventi diritto in assemblea straordinaria.

2. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. 3. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Articolo 24 – Disposizioni finali 1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si rimanda al decreto legislativo 117/2017 e, in subordine alle norme del Codice Civile.

A large, stylized handwritten signature in black ink, followed by a circular stamp containing the text "UFFICIO DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE".



DIREZIONE PROVINCIALE DI: PALERMO

UFFICIO TERRITORIALE DI: PALERMO 1

Registrazione di Atto Privato

Il 29/04/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TX6, serie 3, numero 577

data di stipula: 29/11/2024

ident.vo telematico: TX625L000577000HH per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 97386550822

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr.	Descrizione del negozio
Negozio	
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

97386550822				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 29,45

Interessi: 1,39

Modalità di pagamento: Modello F24